

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 932, 365, 950 e 1427-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BISCARDI)

Comunicata alla Presidenza il 23 dicembre 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni
procedimenti in materia di personale scolastico (n. 932)

presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1996

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'ar-
ticolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(n. 365)

d'iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in
materia di pubblica istruzione (n. 950)

**d'iniziativa dei senatori VERALDI, CASTELLANI Pierluigi
e RESCAGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1996

Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (n. 1427)

**d'iniziativa dei senatori BERGONZI, MARINO, ALBERTINI,
CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI
e RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

*dei quali la Commissione propone
l'assorbimento nel disegno di legge n. 932*

NONCHÈ SULLA

Petizione n. 198 attinente ai suddetti disegni di legge

INDICE

Relazione	Pag. 4
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 10
– della 5 ^a Commissione permanente	» 11
Disegno di legge n. 932, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione	» 12
Disegno di legge n. 365, d’iniziativa del senatore Curto ..	» 41
Disegno di legge n. 950, d’iniziativa dei senatori Veraldi ed altri	» 42
Disegno di legge n. 1427, d’iniziativa dei senatori Bergonzi ed altri	» 45
Testo dell’annuncio della petizione n. 198	» 46

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo che la Commissione istruzione sottopone all'esame dell'Assemblea è il frutto di un lungo, impegnato e travagliato *iter* iniziato il 18 settembre 1996 e concluso il 19 dicembre 1997, dopo 21 sedute della Commissione e 11 riunioni del Comitato ristretto appositamente istituito. Inoltre l'Ufficio di Presidenza della Commissione, nella composizione integrata dai rappresentanti di tutti i Gruppi, ha effettuato cinque sedute di audizioni informali fra il maggio e il settembre di quest'anno, incontrando i sindacati CGIL, CISL, UIL-Scuola e i Comitati insegnanti precari (13 maggio); i Comitati insegnanti precari dei conservatori statali di musica (28 maggio); i sindacati CGIL-Funzione pubblica, FIST-CISL e UIL-Enti locali (17 giugno); nuovamente i sindacati CGIL, CISL, UIL-Scuola, nonché CISAL-Scuola (16 settembre) e infine il sindacato SNALS (23 settembre).

Il testo predisposto trae origine da un disegno di legge governativo (atto Senato n. 932, presentato l'11 luglio 1996), con il quale il Governo aveva inteso introdurre nell'ordinamento scolastico alcune disposizioni di dettaglio, volte fra l'altro a migliorare il funzionamento dell'amministrazione e a semplificare taluni procedimenti. Il testo originario di tale disegno di legge - che constava di un solo articolo - recava la proroga della validità per talune graduatorie di concorsi e per i comandi presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), risolveva un problema determinatosi nel campo della contrattazione collettiva decentrata per il comparto del personale della scuola e semplificava la liquidazione dei trattamenti di quiescenza per tale personale. L'ultimo comma dell'articolo unico, però, era di ben

altro rilievo, in quanto abrogava le controverse disposizioni della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - cosiddetto «collegato» alla manovra finanziaria 1996 - e precisamente i commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1, che avevano previsto l'istituzione di corsi, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria, riservati a quei docenti precari privi di abilitazione che avessero determinati requisiti di servizio prestato fra il 1989 e il 1995. In realtà, tali corsi non avevano mai avuto svolgimento, anche perchè il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425), di poco successivo al «collegato», aveva fatto venir meno la copertura finanziaria prevista per lo svolgimento di tali corsi.

Fin dalla prima seduta di esame del disegno di legge n. 932, nella Commissione istruzione emerse un ampio consenso sull'opportunità di introdurre nel testo governativo numerose disposizioni a carattere particolare, relative al personale scolastico, volte a risolvere problemi che da tempo intralciavano il funzionamento dell'amministrazione scolastica; molte di tali disposizioni erano già state raccolte in un testo approvato nella precedente legislatura dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 1788, divenuto l'atto Senato n. 2136), poi decaduto con la conclusione della legislatura stessa. D'altra parte, la norma abrogativa dei corsi abilitanti poneva al centro del dibattito in Commissione il tema del reclutamento del personale scolastico, in ordine al quale non è inutile ribadire come ogni intervento produca effetti destinati a ripercuotersi a lunghissimo termine, e in termini decisivi, sulla vita stessa della scuola statale.

Al riguardo, la Commissione si trovava di fronte ad una realtà complessa, i cui elementi essenziali possono essere così tratteggiati. La disciplina attualmente vigente per il reclutamento del personale docente (articoli 399-406 del testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevede che esso avvenga mediante concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli titoli (restando assegnato a ciascun tipo di concorso metà dei posti) indetti dal Ministero ogni tre anni, subordinatamente al verificarsi di una effettiva disponibilità di posti. Il concorso per titoli ed esami conferisce anche l'abilitazione all'insegnamento. Per quanto concerne il concorso per soli titoli, la relativa graduatoria è permanente ed aggiornabile ogni triennio. A tale graduatoria si accede a domanda con il possesso dell'abilitazione ottenuta in un precedente concorso e di determinati requisiti di servizio di insegnamento. La graduatoria può essere aggiornata triennialmente, mediante la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio acquisiti nel frattempo. Peraltro, gli ultimi concorsi per titoli ed esami per il reclutamento dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado sono stati banditi nel 1990 e pertanto da sette anni a questa parte i neolaureati non hanno la possibilità di concorrere per l'accesso al ruolo docente, mentre le cattedre che via via si rendono disponibili, qualora siano esaurite le relative graduatorie (dei vecchi concorsi per titoli ed esami o dei concorsi per soli titoli), devono essere affidate a docenti precari. Nel tempo, per questa ed altre ragioni, si è andata formando ancora una volta una massa di personale precario ingentissima, caratterizzata peraltro da una estrema frammentazione e varietà di situazioni di fatto e giuridiche: tali caratteri rendono arduo non solo determinarne con precisione dimensioni e caratteri, ma anche - e soprattutto - elaborare soluzioni legislative organiche ed adeguate. D'altra parte, nei prossimi anni dovrebbe finalmente avere concreto avvio - dopo l'attuazione di numerosi e complessi adempimenti prolungatasi per anni - il nuo-

vo meccanismo di reclutamento dei docenti voluto dal Parlamento con la legge n. 341 del 1990: tale legge, come è noto, prevede per i maestri elementari il requisito della laurea e, per i docenti della scuola media e della scuola secondaria superiore, il conseguimento di uno specifico titolo di specializzazione con efficacia abilitante al termine di corsi post-laurea.

Dopo un rapido dibattito, la Commissione deliberò il 19 settembre 1996 la costituzione di un Comitato ristretto, che successivamente tenne numerose sedute. In tale sede non fu peraltro possibile raggiungere l'unanime intesa necessaria per approvare un testo; il relatore, allora, alla luce dell'ampia istruttoria svolta, presentò alla Commissione plenaria il 30 aprile 1997 un testo da lui predisposto, che la Commissione adottò quale testo base. Ebbero quindi luogo le audizioni informali avanti l'Ufficio di Presidenza già ricordate e fu fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, decorso il quale ne risultarono presentati moltissimi, da parte di pressochè tutti i Gruppi parlamentari. Il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, per mancata quantificazione degli oneri prevedibili, sulle norme relative ai precari (tanto sul testo del relatore, quanto sui relativi emendamenti) pose alla Commissione un ulteriore problema, imponendo la necessità di una ridefinizione della materia. Dopo ulteriori, complessi dibattiti e nuove riunioni del Comitato ristretto (nel frattempo l'ampliarsi delle materie trattate nel testo aveva comportato l'abbinamento dei disegni di legge nn. 365, 950 e 1427 di iniziativa parlamentare), la Commissione poté avviare l'esame degli emendamenti solo lo scorso 2 dicembre. Va fatto presente, al riguardo, che non è stato possibile chiedere l'autorizzazione a proseguire i lavori anche durante la sessione di bilancio per la mancanza di unanimità dei Gruppi in proposito.

Per tutta la durata dell'*iter* il mondo della scuola ha seguito con estrema attenzione il dibattito parlamentare, inviando alle Came-

re numerosissimi appelli, segnalazioni e commenti. In particolare, il relatore doverosamente segnala che da ultimo, molte migliaia di cittadini hanno presentato una petizione (n.198), abbinata per connessione al disegno di legge n. 932, con la quale, esprimendo solidarietà con le richieste elaborate dai Comitati insegnanti precari, hanno richiesto:

1) nuove procedure per il reclutamento, per l'abilitazione e l'idoneità del personale docente, basate sul riconoscimento della professionalità acquisita;

2) valorizzazione degli insegnanti abilitati precari e a tempo indeterminato in esubero;

3) misure più favorevoli per gli insegnanti di sostegno tramite l'istituzione di un'apposita classe di concorso;

4) riduzione significativa del numero di allievi per classe;

5) soppressione del decreto ministeriale n. 334 del 1994 e del conseguente accorpamento delle classi di concorso.

In verità, il testo predisposto sembra soddisfare le istanze di cui ai numeri 1) e 2) e - come si vedrà - anche al numero 3); le ultime due esulano dalla materia trattata.

Il testo predisposto dalla Commissione, straordinariamente ampliato rispetto all'originario articolo unico, persegue l'obiettivo che il Ministero bandisca al più presto e contemporaneamente sia i concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente - così da offrire finalmente una risposta a quanti si sono laureati negli ultimi anni - sia appositi nuovi esami di abilitazione riservati ai docenti precari, così da sovvenire alle legittime attese di tale personale.

In tale prospettiva, la Commissione ha elaborato una nuova disciplina dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente, che intende trovare applicazione per il periodo transitorio di qui fino alla definitiva entrata a regime del sistema prefissato dalla legge n. 341 del 1990 ed avviare nel contempo il passaggio a tale nuovo sistema. La nuova disciplina proposta tiene

altresì conto della riforma del Ministero della pubblica istruzione che dovrà essere attuata sulla base della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta Bassanini-1) ed intende agevolarla.

Parallelamente - come si è detto - al concorso ordinario, dovrà essere bandita una sessione di esami di abilitazione riservata ai docenti precari che abbiano determinati requisiti di servizio prestato. La concreta definizione di tale sessione riservata ha rappresentato il punto nodale del confronto politico, dovendosi conciliare nel testo legislativo esigenze in parte contrastanti ma parimenti fondate, come da una parte la salvaguardia del principio costituzionale di accesso alla pubblica amministrazione per concorso, la garanzia della qualità del personale che entra a far parte definitivamente dei ruoli dello Stato e il sostanziale pari trattamento fra quanti aspirano ad accedervi; dall'altra, le aspettative di quanti - pur privi di abilitazione - hanno prestato servizio nella scuola per anni, assicurandone in buona sostanza il funzionamento, ma senza avere superato una procedura di selezione. La soluzione predisposta è apparsa, agli occhi della grande maggioranza della Commissione, sostanzialmente equilibrata, poiché offre ai docenti precari (i quali comunque potranno partecipare anche al concorso ordinario) un canale riservato per conseguire l'abilitazione con modalità ragionevoli, senza che ciò si traduca in una *ope legis* mascherata e senza ripetere l'esperienza dei corsi abilitanti, che hanno lasciato nefasta memoria di sé nella scuola italiana.

Passando ad una puntuale illustrazione del testo, l'articolo 1 detta disposizioni per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, apportando modifiche agli articoli 399, 400, 401 e 404 del testo unico. Rispetto all'ordinamento vigente, scompaiono i concorsi per soli titoli, le cui attuali graduatorie sono trasformate in graduatorie permanenti periodicamente integrabili. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico in-

serimento dello scaglione dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso o per il medesimo posto. L'aggiornamento delle posizioni è effettuato unicamente mediante valutazione di nuovi titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali. Specifiche disposizioni regolano peraltro il caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento.

L'accesso ai ruoli ha pertanto luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a dette graduatorie permanenti. L'articolo dispone poi che i concorsi per titoli ed esami siano indetti su base regionale, con frequenza triennale, e prevede che possano essere svolti in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. Qualora poi, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero può disporre l'aggregazione territoriale dei concorsi. La Commissione ha tuttavia deliberato di trasmettere all'Assemblea un ordine del giorno, di iniziativa del senatore Campus, che impegna il Governo a considerare la particolare condizione geografica della Sardegna nel disporre tali aggregazioni territoriali. L'indizione dei concorsi è peraltro subordinata alla previsione del verificarsi, nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre o di posti. A seguito di un emendamento approvato dalla Commissione, le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

L'articolo 2 reca invece le norme transitorie in attesa della piena applicazione del nuovo regime prefigurato dall'articolo 1. Esso stabilisce infatti le categorie di docenti che possono essere inseriti nella prima integrazione delle graduatorie permanenti, di-

ponendo che l'inclusione dei nuovi aspiranti sia effettuata a domanda.

Tale articolo reca altresì la norma sull'immissione in ruolo dei docenti precari. Al termine di un lungo e approfondito dibattito, la Commissione ha stabilito che - contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge - sia indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione che dia titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti. Ai predetti esami saranno ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali (ovvero in quelle legalmente riconosciute o pareggiate o nelle materne autorizzate) per almeno 360 giorni nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997. Gli esami saranno preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore e consisteranno nell'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. È poi attribuita ad una ordinanza del Ministro la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi e dei criteri di composizione delle commissioni d'esame. L'articolo 2 reca infine, al comma 6, l'abrogazione dei commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, con cui erano stati istituiti i corsi abilitanti.

L'articolo 3 detta poi norme sul personale docente non di ruolo, stabilendo che a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee sino al termine delle attività didattiche, si fa ricorso sempre alle graduatorie permanenti. Conseguentemente, sono soppresse le graduatorie provinciali per l'assunzione del personale docente non di ruolo. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, il capo di istituto conferisce supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto. Alle me-

desime graduatorie di circolo e di istituto attinge altresì il preside per tutte le altre supplenze temporanee. Una norma transitoria regola il conferimento di supplenze per l'anno scolastico 1998-1999.

I restanti articoli del testo accolto dalla Commissione individuano poi un analogo regime di accesso ai ruoli per altre categorie di personale della scuola.

L'articolo 4 si riferisce al personale delle accademie e dei conservatori: anche in questo caso l'accesso ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti; l'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti hanno titolo all'inclusione, in coda agli altri, i docenti precari che - in possesso di determinati requisiti relativi ai giorni di servizio prestato - abbiano superato una sessione riservata di esami volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relative agli insegnamenti da svolgere. Le graduatorie permanenti sono, anche in questo caso, utilizzabili per le supplenze; sono conseguentemente soppresse le graduatorie nazionali degli aspiranti a supplenza. I contratti di assunzione a tempo determinato sono invece stipulati dal direttore dell'accademia o del conservatorio, sulla base di graduatorie di istituto.

L'articolo 5 stabilisce fra l'altro che gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del consiglio di classe, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza. L'articolo 6, con riferimento al personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA), disciplina invece l'accesso ai ruoli dei responsabili amministrativi, che ha luogo - anche in questo caso - mediante concorso per titoli ed esami ed attingendo ad una graduatoria permanente. Le stesse disposizioni si applicano anche ai responsabili am-

ministrativi dei conservatori e delle accademie. L'articolo istituisce poi concorsi riservati per l'accesso alla seconda e terza qualifica, cui possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori in possesso di determinati requisiti: i concorsi per la seconda qualifica sono per esami, mentre quelli per la terza qualifica sono per titolo, integrati da una o più prove pratiche.

L'articolo 7 si riferisce al personale ATA non di ruolo e detta norme per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee sino al termine dell'attività didattica, prevedendo - anche in questo caso - il ricorso a graduatorie permanenti. Le disposizioni dell'articolo 7 si riferiscono peraltro anche al personale delle accademie e dei conservatori.

La Commissione ha poi approvato un emendamento aggiuntivo di un articolo (divenuto l'articolo 8), che istituisce una specifica classe di concorso per gli insegnanti di sostegno. Su tale argomento erano stati presentati in realtà due emendamenti, di tenore sostanzialmente uguale, su uno dei quali la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 9 trasferisce poi il personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, con l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Per le qualifiche e i profili che non trovino corrispondenza, è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. È analogamente trasferito allo Stato il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra del VI livello. Conseguentemente a tali trasferimenti, si procede ad una progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali.

L'articolo 10 detta norme per assicurare il funzionamento dei Provveditorati agli studi nelle province di nuova istituzione: a

tale proposito occorre ricordare che il Governo ha presentato in Commissione un testo interamente sostitutivo dell'originario articolo 9 del testo del relatore, dal momento che esso era stato nel frattempo superato dall'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996. Il nuovo articolo disciplina invece l'organico provvisorio dei Provveditorati, venutosi a creare con l'assegnazione temporanea di personale da parte di altri Provveditorati: tale personale vedrà riconosciuto un diritto di opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori di concorso. Le assegnazioni temporanee di personale cessano peraltro con la stipulazione di contratti a tempo indeterminato indetti per la copertura di posti di organico.

L'articolo 11 reca infine disposizioni transitorie e finali, in parte consequenziali rispetto a quanto disposto negli articoli precedenti. A seguito di un emendamento approvato dalla Commissione, l'articolo individua altresì, al comma 7, una soluzione per i docenti di educazione fisica cosiddetti «illicenziabili», che saranno gradualmente assunti a tempo indeterminato. Il comma 9, infine, consente il rinnovo per l'anno scola-

stico 1998-99 dei comandi di personale presso gli IRSSAE.

Il relatore auspica che l'Assemblea conforti con il suo consenso il delicato equilibrio definito dalla Commissione in una materia così complessa ed importante per il futuro della scuola italiana; tuttavia, proprio alla luce della particolare complessità della materia trattata e del testo predisposto, si riserva di presentare quegli eventuali emendamenti che, senza alterare in alcun modo le scelte di merito compiute dalla Commissione, si rivelassero opportuni ai fini della migliore redazione tecnica del testo legislativo. Occorrerà tener conto, in particolare, dell'entrata in vigore del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998, che renderà superate alcune norme contenute nel presente disegno di legge.

In conclusione, il relatore raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge n. 932, nel testo predisposto dalla Commissione, nel quale considerare assorbiti i disegni di legge nn. 365, 950 e 1427, nonchè la petizione n. 198, ad essi abbinata.

BISCARDI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sul testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 932
e su emendamenti**

3 giugno 1997

La Commissione, esaminato il testo del relatore e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

La disposizione che prevede il trasferimento allo Stato del personale cosiddetto A.T.A. (articolo 8) non suscita obiezioni, purchè l'operazione sia realizzata in funzione dell'autonomia degli istituti scolastici, prevista dalla legge n. 59 del 1997. Quanto agli emendamenti, alcune proposte, di natura transitoria e derogatoria, tendono talvolta a non rispettare il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi, e in particolare per le qualifiche dirigenziali. Alcuni emendamenti, inoltre, ammettono passaggi di ruolo che non tengono conto delle attività esercitate attualmente. Si rileva pertanto la necessità, quanto agli emendamenti, di assicurare il rispetto del principio del pubblico concorso, in particolare per l'accesso a qualifiche dirigenziali, tenendo conto, in caso di transito ad altro ruolo, della omogeneità tra le attività al momento del passaggio.

su ulteriori emendamenti

23 settembre 1997

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

**sul testo proposto dal relatore per il disegno di legge n. 932
e su emendamenti**

17 giugno 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proposto dal relatore ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sul comma 2 dell'articolo 6, sul comma 5, lettera *b*), dell'articolo 1 e sul comma 5 dell'articolo 2 del testo e sugli emendamenti 2.1, 2.10, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.19, 2.21, 2.15, 2.18, 2.25, 5.1, 7.4, 7.6, 8.2, 8.1, 8.3, 8.0.1, 10.9, 10.10, 10.11, 10.1, 10.5 e 10.6, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su ulteriori emendamenti

30 settembre 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime su di essi parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 1.110, 2.103, 2.105, 2.102, 2.111, 2.114, 4.106, 4.107, 6.0.100, 7.0.100, 8.100, 8.102, 8.103, 8.0.101, 8.0.100 e 9.0.100, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime altresì parere di nulla osta sul subemendamento 2.100/1 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che esso sia così riformulato: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549». Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.100 è quindi condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'accoglimento del subemendamento 2.100/1 come riformulato.

DISEGNO DI LEGGE N. 932

TESTO DEL GOVERNO

Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

Art. 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente)

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 399. - *(Accesso ai ruoli)*. - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva».

2. All'articolo 400 del testo unico, prima del comma 1, sono premessi i seguenti:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine, e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente previste dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione. Essi inoltre indicano una provincia nell'ambito della regione, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401. I docenti immessi in ruolo a seguito di concorso per titoli ed esami non potranno chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda».

3. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

«17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente».

4. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 401. - (*Graduatorie permanenti*). -
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico inserimento, in coda alle graduatorie della provincia prescelta, dello scaglione dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso o per il medesimo posto, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria regionale. I docenti che abbiano chiesto il trasferimento alla corrispondente graduatoria di altra provincia sono inclusi in coda alla graduatoria medesima con il punteggio della graduatoria di provenienza. Il trasferimento è consentito per una sola provincia.

3. Contemporaneamente all'integrazione di cui al comma 2 è effettuato, con ri-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

guardo ai docenti già compresi nella graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali. A tal fine, il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente alla graduatoria permanente non è valutato. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole o istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, è valutato il servizio prestato in precedenza per insegnamenti o attività che vengono compresi nella nuova classe di concorso o nel nuovo posto di insegnamento.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

5. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono soppressi.

Art. 2.

(Norme transitorie relative al personale docente)

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, l'inclusione, in coda, dei nuovi aspiranti è effettuata a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che chiedano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;

b) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. I docenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza. I do-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

centi di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 1 sono inclusi con il punteggio loro spettante sulla base dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali, nonché dei titoli culturali, professionali, scientifici e tecnici; il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quello cui è riferita la graduatoria permanente non è valutabile.

3. I docenti che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 5 sono ricompresi tra quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 a seconda che siano in possesso o meno del requisito di servizio richiesto dalle norme previgenti per l'ammissione ai soppressi concorsi per soli titoli.

4. È consentita la richiesta di trasferimento o inserimento per una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione di cui al comma 1.

5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso

(Segue: *Testo del Governo*)

Si veda, in identica formulazione, il comma 5 dell'articolo 1 del presente testo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1996-97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da personale direttivo e docente di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso e i criteri di composizione delle commissioni di esame. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

Art. 3.

(Personale docente non di ruolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze tempo-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ranee sino al termine delle attività didattiche, di cui rispettivamente agli articoli 520 e 521 del testo unico, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le graduatorie provinciali per l'assunzione del personale docente non di ruolo, di cui all'articolo 522 del testo unico, sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 520 del testo unico, le parole «il provveditore agli studi dispone» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede con».

4. Le supplenze di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulle cattedre e posti che si rendono vacanti o disponibili entro la data che viene fissata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dal capo di istituto sulle disponibilità che intervengono successivamente alla predetta data e fino al 31 dicembre.

5. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo provvede il capo di istituto, il quale conferisce supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto. Il capo di istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.

6. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti, e sono definiti con l'ordinanza del Ministro

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della pubblica istruzione di cui all'articolo 522, comma 1, del testo unico.

7. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, fatto salvo quanto previsto nel comma 8 del presente articolo, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alla classe di concorso nella cui graduatoria si è inseriti.

8. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-98, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. Per l'anno scolastico 1997-98, tale precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico; a decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 essa opera prima di quella prevista dal comma 7 del presente articolo.

9. Ai fini del conferimento delle supplenze al personale docente per l'anno scolastico 1998-99 sono utilizzate le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico, già vigenti per l'anno scolastico 1997-98.

10. È valido il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.»;

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Le graduatorie hanno validità per i cinque anni indicati nei bandi.»;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 270 del testo unico, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, si applica ai concorsi per titoli ed esami banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'indizione dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nei Conservatori di musica di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101-bis, 4^a serie speciale, del 21 dicembre 1990, limitatamente ai concorsi non ancora espletati, è revocata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi concorsi sono banditi tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo. I bandi di concorso prevederanno modalità e termini per la conferma e l'integrazione delle domande già prodotte e per la presentazione delle domande da parte dei nuovi aspiranti.

4. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, l'inclusione, in coda alle graduatorie, avviene a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

c) coloro che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

5. Alla sessione di cui al comma 4, lettera c), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1996-97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

6. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Tra i titoli previsti ai fini predetti, sono considerati anche i titoli artistici.

7. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 le graduatorie nazionali degli aspiranti a supplenza nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono soppresse.

8. I contratti di assunzione a tempo determinato sono stipulati dal direttore dell'Accademia o del Conservatorio, che li firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie d'istituto.

9. Nelle graduatorie di istituto di cui al comma 8 sono inseriti, a domanda senza limiti nella scelta delle sedi, nell'ordine:

a) i docenti inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 270 del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) gli altri aspiranti.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. Le graduatorie di istituto di cui al comma 8 sono compilate inserendo i docenti di cui alla lettera *a*) del comma 9 secondo l'ordine di iscrizione nelle corrispondenti graduatorie permanenti e quelli di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 9 secondo il punteggio riportato sulla base della valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali posseduti. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili ed il relativo punteggio.

9. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di istituto, improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 272, comma 5, del testo unico.

Art. 5.

(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico)

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formu-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

late, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.»;

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici e»; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici o».

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini delle utilizzazioni di cui all'articolo 456, comma 2, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e da associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima».

3. All'articolo 456 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale personale deve aver frequentato i corsi di studio di cui all'articolo 326, comma 12.»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite massimo di durata, le utilizzazioni di cui al comma 2, disposte nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'inserimento o reinserimento nella comunità scolastica, possono avere durata triennale al fine di assicurare la continuità dell'azione educativa».

Art. 6.

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 551. - *(Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi)*. - 1. L'accesso

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente».

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, sono premessi i seguenti:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma

(Segue: *Testo del Governo*)

Cfr. il comma 1 dell'articolo 1 del presente testo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.»;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione».

3. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, 4ª serie speciale, del 26 ottobre 1993, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

4. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 553. - (*Graduatorie permanenti*). -
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico inserimento, in coda alla graduatoria, dello scaglione di aspiranti i quali, per la stessa provincia, abbiano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria concorsuale. Dopo il predetto scaglione, è inserito quello di coloro che abbiano chiesto il trasferimento dalle corrispondenti graduatorie permanenti di altra provincia. Tale trasferimento è consentito per una sola provincia e gli aspiranti sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza, eventualmente aggiornato secondo quanto previsto al comma 3.

3. Contemporaneamente all'integrazione di cui al comma 2, è effettuato, con riguardo a quanti siano già compresi nella graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami gli aspiranti devono indicare la provincia nella cui graduatoria intendono essere inclusi».

5. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica (ex quarta qualifica) del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

6. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della Provincia di Trento.

7. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, l'inclusione, in coda, dei nuovi aspiranti è effettuata a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) gli aspiranti che chiedano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;

b) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

c) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

8. Il personale di cui alla lettera a) del comma 7 è incluso con il punteggio della graduatoria di provenienza. Il personale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 7 è incluso con il punteggio spettantegli sulla base dei titoli professionali e relativi al servizio prestato nelle scuole statali.

9. È consentita la richiesta di trasferimento o inserimento nella graduatoria permanente di una sola provincia.

10. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 557 - (Concorsi riservati) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario n.109 alla *Gazzetta Ufficiale* n.207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento, in coda alla graduatoria, dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1».

11. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 10 del presente articolo.

Art. 7.

(Personale ATA non di ruolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, di cui rispettivamente agli articoli 581 e 582 del testo unico, si utilizzano:

a) relativamente al personale della seconda qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

settembre 1995, la graduatoria permanente di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dall'articolo 6, comma 4, della presente legge;

b) relativamente al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del citato contratto collettivo, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono soppresse le graduatorie provinciali permanenti relative al personale di cui al medesimo comma, previste dall'articolo 581, comma 2, del testo unico. Ai fini del conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 1998-1999, sono utilizzate le graduatorie già prorogate dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 ottobre 1997, n. 340.

3. Le assunzioni a tempo determinato del personale della quarta qualifica, di cui all'articolo 51 del citato contratto collettivo, restano regolate dall'articolo 587 del testo unico.

4. Al comma 1 dell'articolo 581 e al comma 1 dell'articolo 582 del testo unico, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio dell'anno scolastico».

5. Le supplenze di cui al comma 1 sono conferite dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sui posti che si rendono vacanti o disponibili entro la data che viene fissata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dal capo di istituto sulle disponibilità che intervengono successivamente alla predetta data e fino al 31 dicembre.

6. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dall'articolo 6, comma 4, della presente legge, ai fini di cui ai commi 1 e 5 provvede il capo di istituto il quale conferisce

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto. Il capo di istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.

7. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti, e sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 581, comma 5, del testo unico.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale ATA delle Accademie e dei Conservatori. Per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie sono ripartite in graduatorie provinciali. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono indicare la provincia nella cui graduatoria intendono essere inclusi.

10. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale ATA per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico, è prorogato di un anno.

Art. 8.

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel quinquennio 1992-1997 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dall'entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntare a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali.

Art. 9.

(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzio-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI e l'UPI.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione)

1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei Provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997 - Serie Generale. Allo stesso personale è comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di Povveditorati agli studi anche di altre regioni.

Art. 11.

(Disposizioni varie e finali)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente:

«2 bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.»;

(Segue: *Testo del Governo*)

1. Al concorso ordinario per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, 4^a serie speciale, del 26 ottobre 1993, sono attribuiti, nella quota ad esso spettante, tutti i posti che risultano vacanti e disponibili per le nomine in ruolo negli anni scolastici 1996-97 e 1997-98.

2. La sottoscrizione, da parte dell'amministrazione pubblica, dei contratti collettivi decentrati di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il personale del comparto «scuola», negli uffici periferici di livello dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione, è auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;

e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:

«8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.»;

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti»;

Soppresso. Cfr. il comma 3 dell'articolo 6 del presente testo.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

rizzata con atto del dirigente titolare dell'ufficio.

3. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti relativi alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza ed ai provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del comparto «scuola» e di valutazione dei servizi da esso resi, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le forme di certificazione dei servizi prestati, sulla base dei principi recati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le modalità di svolgimento della fase istruttoria dei procedimenti stessi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

3. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

4. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di deci-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

5. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56-bis, 4^a serie speciale, del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

6. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

7. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale nella scuola media mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti

(Segue: *Testo del Governo*)

4. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1996-97, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

8. I docenti di educazione fisica di cui al comma 7 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

9. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico, ancorchè cessati a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1998-1999, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

Soppresso (Collocato, in identica formulazione, quale comma 6 dell'articolo 2 del presente testo)

10. Le graduatorie relative ai concorsi per esami e titoli a cattedre e a posti nei conservatori di musica restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

DISEGNO DI LEGGE N. 365

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CURTO

Art. 1.

1. I docenti, che hanno titolo per la copertura dei posti accantonati di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1996-97 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.

DISEGNO DI LEGGE N. 950D'INIZIATIVA DEI SENATORI VERALDI
ED ALTRI

Art. 1.

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successivamente prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono ulteriormente prorogate per l'anno scolastico 1997-1998. Il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori dovrà essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1998-1999.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 24, si applica anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990. Restano in ogni caso valide le nomine e le assegnazioni già disposte; le nomine dei candidati indicati al primo periodo del presente comma hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e decorrenza economica dalla data di assunzione in

servizio, nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti effettuati per il predetto anno scolastico.

3. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza prevista dal bando del suddetto concorso. Le immissioni in ruolo sono effettuate ai sensi delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nei posti già assegnati con riserva o comunque disponibili.

4. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. L'amministrazione scolastica provvederà, in deroga alla previgente normativa, alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico comunque vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al presente comma ad esaurimento delle stesse e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli direttivi degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di pubblica istruzione)

1. Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo, del consiglio di classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinate le modalità di formulazione di distinte e autonome proposte di voto da parte dei docenti, nel caso di insegnamenti svolti in compresenza, ai fini dell'attribuzione di un unico voto da parte del consiglio di classe.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Gli assistenti delle accademie di belle arti fanno parte del collegio dei docenti e possono essere chiamati dai direttori a far parte delle commissioni d'esame presiedute, presso le rispettive istituzioni, dal direttore, da un docente di ruolo o da un docente non di ruolo.

5. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 251, le parole «Gli orari ed i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento ed i programmi»;

c) all'articolo 261, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ad istituire», sono inserite le seguenti: «scuole o».

6. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1992 e il 31 agosto 1997, disposti a favore del personale della scuola ai sensi dell'articolo 18, ottavo com-

ma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. È data facoltà ai soggetti interessati di revocare la domanda di collocamento a riposo connessa con il mantenimento in servizio all'estero, presentata ai sensi del medesimo articolo 18 della citata legge n. 604 del 1982, al fine del conseguimento del trattamento minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente alla scadenza del periodo di mantenimento all'estero.

7. Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario di ruolo, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.

8. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

9. L'inquadramento di cui ai commi 7 e 8 avviene secondo criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica, e deve essere comunque completato entro il termine del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le dotazioni organiche relative ai posti già occupati con personale di segreteria, tecnico e ausiliario dipendente dagli enti locali sono determinate secondo i criteri previsti, per le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella n. 3 annessa al testo unico approvato con decreto legislati-

vo 16 aprile 1994, n. 297. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede a stabilire le corrispondenze per le qualifiche non previste dalla predetta tabella.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), è determinato l'ammontare degli oneri sostenuti dagli enti locali per il perso-

nale di cui ai commi 7 e 8 nell'anno finanziario precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi da 7 a 11, si procede, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali fino alla misura determinata ai sensi del comma 11 e al contestuale incremento dei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1427

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERGONZI
ED ALTRI

—
Art. 1.

1. Nel quadro degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per l'acquisizione dell'idoneità per gli insegnamenti della scuola elementare e gli insegnamenti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore, della durata di un anno. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonchè degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi, per la verifica e la valutazione dei risultati.

2. Ai corsi di cui al comma 1 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato nelle scuole statali e i docenti con contratto a tempo determinato o indeterminato negli istituti o scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno trecentosessanta giorni di lavoro in materie di insegnamento riconducibili a classi di concorso, nel periodo intercorrente negli anni scolastici 1989-1996.

3. I vincitori degli esami di cui al comma 1 confluiscono nella graduatoria permanente di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

4. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro tre mesi dalla conclusione dei corsi abilitanti di cui al comma 1, un concorso per titoli ed esami. I criteri di valutazione dei titoli, nel loro equilibrio con la valutazione degli esami, sono determinati con decreto ministeriale, e dovranno assicurare un congruo riconoscimento del servizio prestato. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie dei vincitori ai concorsi si continuerà ad attingere, per l'immissione in ruolo, alle graduatorie degli abilitati già in vigore di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989.

5. Alla copertura delle spese inerenti all'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dei commi 26 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

PETIZIONE (n. 198)

PRESENTATA DAI SIGNORI
MARRACCINI ED ALTRI

Il signor Antonio Marraccini, di Monsummano Terme (Pistoia), e moltissimi altri cittadini chiedono, in relazione alla discussione del disegno di legge recante «Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico» (Atto Senato n. 932), il riconoscimento dei diritti degli insegnanti precari ed una serie di interventi volti a tutelarne la dignità professionale.

